

DECRETO CURA ITALIA LE MISURE PER SOSTENERE

IMPRESE E LAVORATORI

#IORESTOACASA
COVID-19

Per l'assistenza alla tua impresa <u>rivolgiti</u> all'Associazione territorialmente a te più vicina

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI

STATO DELL'ARTE

COSA FARE

DESCRIZIONE

MISURA

MISONA	DESCRIZIONE	STATO DELL'ARTE	COSATARE
Accesso al credito tramite il fondo centrale di garanzia PMI (art. 49)	 Fino al 17.12.2020: la garanzia del fondo è concessa a titolo gratuito; l'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa; sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione del debito a determinate condizione; la garanzia è allungata automaticamente in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19; la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale"; sono ammissibili nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a 3.000 euro anche a favore di persone fisiche esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata; incremento a € 40.000 dell'importo massimo per le operazioni di microcredito; sono prorogati di 3 mesi tutti i termini riguardanti gli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni del fondo centrale di garanzia 	La misura è pienamente operativa. Sul sito del Mise è stata pubblicata la circolare n. 8/2020 del Medio Credito Centrale che delibera l'adozione delle disposizioni attuative necessarie.	Richiesta diretta alla banca o per il tramite di un consorzio di garanzia fidi oppure rivolgiti all'Associazione territorialmente a te più vicina
«Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVD-19 (art. 56)	 fino al 30.09.2020 le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, non potranno essere revocati dalle banche/intermediari finanziari; proroga al 30.09.2020 dei termini di scadenza per i prestiti non rateali; sospensione rate o canoni di leasing al 30.09.2020 per mutui e altri finanziamenti. 	La misura è pienamente operativa. Non richiede ulteriori provvedimenti attuativi.	Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec
Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57)	Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di Cassa Depositi e Prestiti a favore di banche/intermediari finanziari per agevolare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria.	La misura <u>non</u> è pienamente operativa.	In attesa di un Decreto del MEF, di concerto con il MISE, che stabilisca criteri, modalità e condizioni

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DEI PUBBLICI ESERCIZI

MISURA	DESCRIZIONE	STATO DELL'ARTE	COSA FARE
Sospensione dei versamenti (art. 61)	 Sono sospesi: i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (fino al 30.04.2020); gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (fino al 30.04.2020); Versamenti IVA in scadenza a marzo 2020 	La misura è pienamente operativa. Non richiede ulteriori provvedimenti attuativi.	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili) a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)	 Per le imprese che non possono accedere alla misura di cui all'art. 61, è comunque prevista, tra l'altro, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi relativi a: ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute a titolo addizionale regionale e comunale, effettuate dai sostituti d'imposta; lva; contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria 	La misura è pienamente operativa. Non richiede ulteriori provvedimenti attuativi.	Cfr. <u>Schede tecniche</u> elaborate dalla Federazione e <u>rivolgiti all'Associazione</u> <u>territorialmente a te più vicina</u>
Bonus lavoratori dipendenti (art. 63)	Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che possiedono un reddito complessivo nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro mensili, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese	La misura è pienamente operativa. Non richiede ulteriori provvedimenti attuativi.	I datori di lavoro riconosceranno, in via automatica, il premio in questione a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta recupereranno tale somme tramite compensazione.
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)	L'agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro	La misura <u>non</u> è pienamente operativa.	Attesa Decreto del MISE, di concerto con il MEF, per criteri e modalità di fruizione del credito d'imposta.
Credito d'imposta per botteghe e negozi	Ai titolari di un'attività di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020	La misura è pienamente operativa. Non richiede ulteriori provvedimenti attuativi.	La misura è utilizzabile, a decorrere dal 25 marzo 2020, esclusivamente in compensazione tramite modello F24, codice tributo "6914" denominato "Credito

Non richiede ulteriori provvedimenti attuativi.

d'imposta canoni di locazione botteghe e

negozi – articolo 65 del decreto-legge 17

pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020

degli immobili rientranti nella categoria catastale C1

(art. 65)

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

MISURA	DESCRIZIONE	STATO DELL'ARTE	COSA FARE
Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	Datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, con causale "emergenza COVID-19", massimo di nove settimane – 80% retribuzione nelle misure di: 998,18 euro lordi (939,89 euro netti) per retribuzioni fino a 2.159,48 euro lordi e 1.199,72 euro lordi (1.129,66 euro netti) per retribuzioni superiore a 2.159,48 euro lordi	In vigore	Domanda sul sito dell'Inps <u>www.inps.it</u> (ancora non disponibile finestra per presentazione domande)
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di	Datori di lavoro che alla data 23 febbraio 2020, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Sospende e	In vigore	Attraverso il portale INPS, <u>www.inps.it</u> , nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e

In vigore

In vigore

Fondi di solidarietà".

del Lavoro

lavoratore

La domanda è anche disponibile nel portale

Domanda alle Regioni di pertinenza e per le

multilocalizzate in almeno 5 regioni al Ministero

Il datore di lavoro non deve far nulla. La domanda

sul sito dell'Inps www.inps.it la deve presentare il

"Servizi per le aziende ed i consulenti"

sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e

(939,89 euro netti) per retribuzioni fino a 2.159,48

lordi (1.129,66 euro netti) per retribuzioni

A decorrere dal **5 marzo** e per un periodo continuativo o frazionato **comunque non**

hanno diritto a fruire, per i figli di età non

superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori

superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, **pari al 50%** della retribuzione e relativa contribuzione

può riguardare anche i medesimi lavoratori

Datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario – fino a 9 settimane – 80% retribuzione

nelle misure di: 998,18 euro lordi

superiore a 2.159,48 euro lordi

euro lordi e 1.199,72 euro

figurativa.

copertura dell'orario di lavoro.

beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale

solidarietà in corso

Cassa integrazione in deroga

del settore privato

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

MISURA	DESCRIZIONE	STATO DELL'ARTE	COSA FARE
Estensione durata permessi retribuiti legge n. 104/1992	Il numero di giorni di permesso mensile retribuito è incrementato di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020	In vigore	I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens,
Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	Ai lavoratori che si trovano in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria si applica lo stato di malattia ai fini del trattamento economico	In vigore	Presentazione da parte dei datori di lavoro all'INPS. Domanda sul sito dell'Inps <u>www.inps.it</u>
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria	Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito	In vigore	Domanda sul sito dell'Inps <u>www.inps.it</u>
Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito	In vigore	Domanda sul sito dell'Inps <u>www.inps.it</u>
Indennità lavoratori dello spettacolo	Ai lavoratori che abbiano almeno 30 contributi giornalieri nell'anno 2019 con un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro	In vigore	Domanda sul sito dell'Inps <u>www.inps.it</u>

In vigore

In vigore

Procedura semplificata di avvio dello smart

Le procedure di licenziamento in corso vanno

working tramite il portale

sospese

https://servizi.lavoro.gov.it/

lavoro in modalità agile

febbraio 2020

Diritto di precedenza lavoro agile

dei licenziamenti

Sospensione delle procedure di impugnazione

Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti

per **60 giorni** e sono **sospese** le **procedure**

disabili hanno diritto a svolgere la prestazione di

È precluso l'avvio delle procedure di licenziamento

pendenti avviate successivamente alla data del 23